



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti»

del 16 marzo 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per la sovranità alimentare. L'agricoltura
riguarda noi tutti», depositata il 30 marzo 2016²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2017³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 30 marzo 2016 «Per la sovranità alimentare. L'agricoltura
riguarda noi tutti» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 104c⁴ Sovranità alimentare

¹ Al fine di attuare la sovranità alimentare, la Confederazione promuove un'agricoltura contadina indigena, remunerativa e diversificata, che fornisca derrate alimentari sane e confacenti alle aspettative sociali ed ecologiche della popolazione.

² La Confederazione provvede affinché l'approvvigionamento in derrate alimentari indigene e in alimenti indigeni per animali sia preponderante e la loro produzione preservi le risorse naturali.

¹ RS 101

² FF 2016 3293

³ FF 2017 1393

⁴ La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e, se necessario, la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

³ La Confederazione prende provvedimenti efficaci allo scopo di:

- a. favorire l'aumento della popolazione attiva nell'agricoltura e la varietà delle strutture;
- b. preservare le superfici coltivabili, segnatamente quelle per l'avvicendamento delle colture, sotto il profilo quantitativo e qualitativo;
- c. garantire il diritto dei contadini all'utilizzo, alla moltiplicazione, allo scambio e alla commercializzazione delle sementi.

⁴ La Confederazione vieta l'impiego nell'agricoltura di organismi geneticamente modificati, nonché di piante e animali risultanti da nuove tecnologie di modifica o ricombinazione non naturale del genoma.

⁵ La Confederazione ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. sostiene la creazione di organizzazioni contadine che mirino ad assicurare l'adeguatezza tra l'offerta dei contadini e i bisogni della popolazione;
- b. garantisce la trasparenza del mercato e favorisce la fissazione di prezzi equi in ciascuna filiera;
- c. rafforza gli scambi commerciali diretti tra contadini e consumatori, nonché le strutture regionali di trasformazione, di stoccaggio e di commercializzazione.

⁶ La Confederazione presta particolare attenzione alle condizioni di lavoro dei salariati agricoli e provvede ad armonizzarle sul piano federale.

⁷ Per preservare e sviluppare la produzione indigena, la Confederazione riscuote dazi sull'importazione di prodotti agricoli e derrate alimentari e regola il volume di tali importazioni.

⁸ Per favorire una produzione conforme alle norme sociali e ambientali svizzere, la Confederazione riscuote dazi sull'importazione di prodotti agricoli e derrate alimentari non conformi a tali norme e può vietarne l'importazione.

⁹ La Confederazione non accorda alcuna sovvenzione all'esportazione di prodotti agricoli e derrate alimentari.

¹⁰ La Confederazione assicura l'informazione e la sensibilizzazione sulle condizioni di produzione e di trasformazione delle derrate alimentari indigene e importate. Può stabilire norme di qualità a prescindere dalle norme internazionali.

Art. 197 n. 12⁵

12. Disposizione transitoria dell'articolo 104c (Sovranità alimentare)

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale le disposizioni legali necessarie all'esecuzione dell'articolo 104c entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2018

Il presidente: Dominique de Buman

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018

La presidente: Karin Keller-Sutter

La segretaria: Martina Buol

⁵ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

